

STATUTO

(allegato C al verbale dell'Assemblea dei soci AIADC in data 22 marzo 2024)

Art. 1 (Denominazione)

L'Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo, in forma abbreviata "AIADC" (di seguito l'Associazione), dando atto dell'evoluzione avvenuta nella propria composizione sociale, ha modificato la propria denominazione, a far data dall'11 marzo 2014, in **Associazione Italiana Professionisti Collaborativi**, pur mantenendo il nome "AIADC". L'associazione è aperta all'adesione dei professionisti che siano in possesso dei requisiti di cui al presente statuto e che abbiano tutti conseguito una formazione di base alla Pratica Collaborativa secondo gli standard fissati dalla I.A.C.P. – International Academy of Collaborative Professionals.

Art. 2 (Sede)

2.1) L'Associazione ha sede a Milano in Corso di Porta Romana, 100.

2.2) La sede potrà essere modificata in qualsiasi momento con delibera del Consiglio Direttivo, che di preferenza la fisserà o presso il Presidente in carica o presso il Tesoriere, se nominato.

2.3) Del cambiamento di sede verrà data pubblicità sul sito internet dell'Associazione.

Art. 3 (Durata)

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 (Finalità)

L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di:

- a) promuovere e diffondere la cultura, i valori, i principi, le tecniche, le buone prassi della negoziazione e della prevenzione e gestione consensuale e collaborativa dei conflitti;
- b) promuovere e diffondere la Pratica Collaborativa quale metodo, alternativo al processo, per la gestione e risoluzione consensuale e interdisciplinare dei conflitti – con riguardo sia ai conflitti familiari, sia ai conflitti in ambito civile, commerciale, societario e amministrativo – nonché per la negoziazione di contratti e per la costruzione di decisioni condivise;
- c) organizzare l'approfondimento della Pratica Collaborativa anche mediante gruppi di lavoro (*Practice Group*), costituiti su base regionale o locale a seconda delle esigenze territoriali, fra i professionisti che se ne avvalgono, al fine di un confronto e scambio delle reciproche esperienze e dell'elaborazione di prassi condivise;
- d) organizzare e promuovere incontri nazionali ed internazionali, seminari, giornate di studio, conferenze, convegni, pubblicazioni e ogni altra forma di comunicazione per la diffusione della Pratica Collaborativa e dei metodi di prevenzione e gestione consensuale dei conflitti;
- e) organizzare corsi di formazione alla Pratica Collaborativa, alla negoziazione, ai metodi di prevenzione e gestione consensuale dei conflitti, alle competenze trasversali.

Art. 5 (Patrimonio e fonti di finanziamento)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi volontari dei soci, da eventuali contributi e donazioni di enti pubblici e privati o di persone fisiche, da beni materiali ed immateriali comunque acquisiti dall'associazione.

L'Associazione si finanzia con le quote associative fissate annualmente dal Consiglio Direttivo, i contributi annuali dei Soci sostenitori della cultura collaborativa, di istituzioni ed enti pubblici e privati, le donazioni di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, i proventi derivanti da specifici progetti, i contributi straordinari derivanti dalle attività di consulenza e di servizi svolte a favore dei soci o di terzi, i proventi derivanti dall'organizzazione di eventi culturali e formativi.

L'esercizio economico-finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 6 (Soci: acquisto della qualità di socio; diritti e doveri; esclusione, decadenza e recesso)

6.1) Tipologie di soci

I Soci possono essere:

- a)** Soci fondatori;
- b)** Soci onorari;
- c)** Soci ordinari;
- d)** Soci sostenitori della cultura collaborativa.

Sono Soci fondatori i soci risultanti dall'atto costitutivo dell'Associazione AIADC – Associazione Italiana degli Avvocati di Diritto Collaborativo in data 25 marzo 2010, approvato con atto del notaio Galizia rep. n. 407682/11678, e i soci indicati nel verbale del Consiglio Direttivo in data 24 maggio 2010.

Sono Soci onorari coloro che saranno ritenuti tali per delibera all'unanimità del Consiglio Direttivo, in considerazione del loro particolare e rilevante ruolo anche scientifico, di interesse per il perseguimento delle finalità associative.

Possono essere Soci ordinari i professionisti che abbiano conseguito una formazione di primo livello alla Pratica Collaborativa, approvata dall'Associazione e secondo gli standard dell'Associazione stessa nell'ambito del diritto civile e commerciale e quelli fissati da IACP–International Academy of Collaborative Professionals, nell'ambito del diritto familiare, e in particolare:

- a)** avvocati iscritti all'albo;
- b)** commercialisti iscritti all'albo;
- c)** professionisti esperti nella "cura" della persona e delle relazioni, quali psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, iscritti ai rispettivi albi di appartenenza;
- d)** mediatori civili e commerciali, mediatori familiari;
- e)** coach, counselor, pedagogisti, facilitatori della comunicazione, esperti di prevenzione e gestione dei conflitti, di negoziazione e progettazione partecipata che abbiano conseguito una laurea triennale e una formazione specifica riconosciuta idonea dal Consiglio Direttivo;
- f)** ogni altro professionista, che abbia conseguito una laurea triennale o completato un percorso formativo ad essa equiparabile, iscritto all'ordine o albo relativo alla propria categoria professionale, ove esistente.

Sono Soci sostenitori della cultura collaborativa tutte le persone fisiche e/o giuridiche che, pur non praticando la Pratica Collaborativa e non essendo compresi negli elenchi dei professionisti collaborativi diffusi al pubblico, si siano adoperati per la costruzione e diffusione della cultura collaborativa, sostenendo a vario titolo le attività dell'Associazione, anche solo attraverso la promozione di suoi programmi e specifici progetti ovvero attraverso il versamento di contributi liberali.

I Soci fondatori e i Soci ordinari hanno uguale diritto elettorale attivo e passivo.

6.2) Ammissione

È condizione per l'ammissione all'Associazione come Socio ordinario e per il mantenimento della qualità di Socio fondatore e/o ordinario essere in regola con gli obblighi assicurativi ove previsti dalla propria categoria professionale e non aver avuto condanne definitive di natura deontologica o penale, in ogni caso fatta salva la valutazione del Consiglio Direttivo. Al momento della domanda d'iscrizione, e durante tutto il periodo di appartenenza all'Associazione, l'aspirante socio e/o il socio dovrà autocertificare l'eventuale pendenza di procedimenti disciplinari o penali a suo carico che il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà ritenere impedimento all'iscrizione o al mantenimento dell'iscrizione all'associazione.

L'ammissione all'Associazione come Socio ordinario o sostenitore è deliberata con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla domanda dell'aspirante socio. La richiesta d'iscrizione dovrà essere corredata dal *curriculum* dell'aspirante socio.

Ai fini dell'accettazione dell'aspirante socio il Consiglio Direttivo terrà conto di criteri quali l'esperienza effettiva maturata e la formazione specifica del candidato. In particolare, per i professionisti di cui alla lettera e), il Consiglio Direttivo terrà conto della formazione ed esperienza nei seguenti settori:

- elementi di diritto e psicologia giuridica;
- psicologia del lavoro e delle organizzazioni;
- tecniche di negoziazione;
- tecniche di comunicazione e di facilitazione;
- psicologia dei gruppi;
- progettazione partecipata;

e relativamente alla gestione del conflitto familiare anche:

- psicologia dell'età evolutiva;
- psicoterapia relazionale della coppia e della famiglia.

6.3) Obblighi degli associati

I Soci fondatori e ordinari devono rispettare i principi deontologici ed etici stabiliti dai rispettivi ordini professionali, nonché i principi e gli standard etici stabiliti dall'Associazione e da IACP – International Academy of Collaborative Professionals.

I Soci fondatori e ordinari dell'Associazione hanno il dovere di contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 ed a partecipare in modo continuativo e attivo alla vita associativa, in particolare mediante la frequenza ai *Practice Group*. Tali soci sono altresì tenuti al rispetto delle decisioni degli organi dell'Associazione e al versamento della quota di adesione annuale, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

6.4) Esclusione e recesso

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza, per giustificato motivo, dopo aver contestato al socio le violazioni ed aver preso atto di eventuali giustificazioni che il socio avrà la facoltà di far pervenire al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.

L'esclusione dall'Associazione non dà diritto al socio escluso di ottenere il rimborso della quota associativa versata.

Contro la decisione di esclusione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro venti giorni dal ricevimento in forma scritta del provvedimento di esclusione. Il ricorso dovrà essere presentato presso la sede dell'Associazione, di persona o a mezzo di lettera raccomandata o pec.

I Probiviri decideranno sul ricorso a maggioranza e la loro decisione sarà inoppugnabile e vincolante per le parti, ai sensi dell'art. 1349, secondo comma, c.c.

Costituiscono giusto motivo di esclusione, rimesso alla valutazione del Consiglio Direttivo:

- a) l'aver posto in essere, direttamente o indirettamente, attività o comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o pregiudizievoli per la sua attività;
- b) l'aver posto in essere attività o comportamenti contrari alle norme deontologiche del proprio ordine di appartenenza e dallo stesso sanzionate;
- c) l'aver posto in essere attività o comportamenti contrari ai principi deontologici ed etici stabiliti dall'Associazione e/o ai Principi e agli Standard Etici approvati da IACP – International Academy of Collaborative Professionals;
- d) l'esclusione dalle liste dei professionisti collaborativi pubblicate sul sito dell'Associazione o in altro materiale pubblicitario e/o divulgativo in ragione della mancata partecipazione ai *Practice Group* ai sensi dell'art. 7 del presente statuto per oltre due anni;
- e) il mancato rinnovo di idonea polizza assicurativa di cui al punto 6.2.

Costituisce causa di automatica decadenza, senza necessità di alcuna delibera del Consiglio direttivo, il mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza della stessa debitamente comunicata al socio anche via mail.

Ogni associato ha diritto di recedere in qualunque momento dall'associazione, a mezzo di lettera raccomandata, pec o posta elettronica indirizzata al Presidente. Il recesso non dà diritto al rimborso della quota versata.

Art. 7 (Practice Group)

L'Associazione si articola territorialmente in *Practice Group* che riuniscono i professionisti formati alla Pratica Collaborativa e soci dell'associazione presenti sul territorio. I *Practice Group* possono avere estensione territorialmente variabile a seconda delle esigenze locali e sono costituiti su iniziativa dei soci, previa approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Ciascun *Practice Group* organizzerà incontri con cadenza mensile, per almeno otto incontri l'anno (salvo espressa deroga da parte del Direttivo per casi particolari e motivati), favorendo la partecipazione mediante tempestiva comunicazione delle date degli incontri. Ciascun socio è tenuto a partecipare in modo continuativo e attivo al *Practice Group*, assumendosi la responsabilità della buona riuscita della sua organizzazione. È richiesta la partecipazione ad almeno cinque incontri l'anno al fine di poter comparire negli elenchi dei professionisti collaborativi sul sito dell'Associazione e sul materiale pubblicitario e/o divulgativo della stessa.

Per la costituzione di un nuovo Practice Group occorre la richiesta, indirizzata al Consiglio Direttivo, di almeno cinque soci.

Nel caso in cui un Practice Group sia composto da meno di quattro soci, il Consiglio Direttivo, valutata ogni circostanza, può provvedere al suo scioglimento.

Art. 8 (Organi)

Alle attività ed al funzionamento dell'Associazione sono preposti i seguenti organi:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Tesoriere, se nominato;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti, se richiesto dalla maggioranza dei soci;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 (Assemblea)

9.1) Compiti e funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea è costituita dai soci fondatori e ordinari, in regola con le quote associative annuali.

È l'organo deliberante dell'Associazione.

Compiti dell'Assemblea sono:

- a) approvare annualmente il rendiconto economico consuntivo relativo all'anno precedente;
- b) deliberare annualmente sul bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- c) proporre argomenti di studio e di ricerca d'interesse dell'Associazione;
- d) eleggere, ogni due anni, i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere, ogni due anni, se richiesto dalla maggioranza dei soci, i componenti del Collegio dei Revisori e il Presidente del Collegio stesso;
- f) eleggere, ogni due anni, il Collegio dei Probiviri;
- g) deliberare sulle modifiche di statuto;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare liquidatori;
- i) deliberare su ogni altro argomento riguardante l'attività sociale, su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente; può essere altresì convocata su conforme delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea viene convocata a mezzo di lettera semplice o posta elettronica, inviata ai soci di norma almeno trenta giorni prima della data fissata, e di almeno quindici giorni nel caso di urgenze. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida quando sia presente in prima convocazione, almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi; sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se riportano la maggioranza dei votanti (metà più uno). E' fatta salva la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio oltre che le modifiche statutarie.

Hanno elettorato attivo e passivo solo i soci che risulteranno iscritti all'associazione almeno 60 giorni prima dell'assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante delega scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro Socio il quale non potrà avere più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in mancanza dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità d'iscrizione alla Associazione e, in caso di parità, dal più anziano.

Il Presidente nomina altresì un segretario, anche non socio, e all'occorrenza può farsi assistere da una scrutatore o da altri ausiliari, della cui presenza viene dato atto a verbale.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9.2 Assemblea in videoconferenza

Lo svolgimento e la partecipazione all'Assemblea possono avvenire anche con modalità virtuali, mediante utilizzo di una piattaforma di videoconferenza, a condizione che la piattaforma consenta: - al Presidente, anche tramite terzi dallo stesso indicati, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, di mostrare e condividere sul video eventuali documenti, di verificare il regolare svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; - al Segretario di percepire in modo corretto ed adeguato gli interventi di ogni partecipante; - agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di riunione virtuale, la convocazione dovrà contenere l'indicazione della piattaforma utilizzata e le istruzioni per collegarsi, mentre non sarà necessaria l'indicazione di un luogo, e nel verbale si darà atto della modalità di riunione e dell'esistenza delle condizioni richieste per la valida costituzione dell'assemblea in forma virtuale.

9.3 Decisioni mediante consenso scritto dei soci

Le decisioni dei soci possono essere anche assunte mediante consenso espresso per iscritto.

Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione è adottata mediante approvazione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino i quorum richiesti per l'assunzione della deliberazione proposta.

La decisione si intende formata nel momento in cui presso la sede sociale o all'indirizzo mail dell'Associazione pervenga la documentazione attestante il consenso ad una data decisione espresso (personalmente dal socio o a mezzo di un rappresentante) in forma scritta – su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale o anche con firma scannerizzata – dai soci che complessivamente rappresentino la quota di capitale sociale necessaria per formare la maggioranza richiesta.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto esclusivamente dei consensi pervenuti all'Associazione in ordine ad una data decisione entro la data indicata nella proposta di delibera.

La decisione come sopra formata deve tempestivamente essere comunicata a tutti i soci (con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresa la posta elettronica) con l'elenco dei votanti e l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Le decisioni dei soci adottate con la modalità del consenso scritto devono essere trascritte senza indugio nel libro dei verbali dell'Assemblea. La relativa documentazione deve essere conservata negli atti dell'Associazione.

Art. 10 (Consiglio Direttivo)

10.1) Funzioni

Il Consiglio Direttivo attende allo sviluppo e all'indirizzo generale dell'Associazione attraverso l'attuazione di attività, programmi culturali e progetti formulati in base alle finalità dell'art. 4 e approvati annualmente dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo:

- a)** nomina tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione per il biennio in corso, secondo quanto disposto dall'articolo 11, e il Presidente Eletto per il biennio successivo. Allo scadere del primo biennio di presidenza il Presidente assumerà di diritto la carica di Past President e rimarrà componente di diritto del Consiglio Direttivo per il biennio successivo, senza ulteriore possibilità di rielezione come componente dello stesso Consiglio Direttivo, se non decorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico di componente del Consiglio. Il Presidente Eletto assumerà la presidenza allo scadere del biennio. Il nuovo Consiglio Direttivo formato dal Past President, dal Presidente in carica e dai consiglieri eletti dall'Assemblea eleggerà il nuovo Presidente Eletto per il biennio successivo;
- b)** nomina, se ritenuto opportuno, un Tesoriere anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- c)** attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- d)** delibera l'esecuzione di tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento degli scopi sociali (art. 4 – Finalità);
- e)** prepara il bilancio preventivo e predispose il rendiconto consuntivo che saranno presentati all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- f)** può istituire commissioni e/o un Comitato Scientifico, che riferiscano al Consiglio stesso;
- g)** delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci;
- h)** delibera sull'esclusione dei soci;
- i)** stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- l)** approva la costituzione dei *Practice Group* e il loro eventuale scioglimento a norma dell'art. 7;
- m)** in caso di eventi che modifichino l'assetto organizzativo di cui alla lettera a), che non rientrino nelle ipotesi già regolate al successivo art. 10.2, assume le decisioni ritenute più opportune per la salvaguardia del funzionamento dell'Associazione.

10.2) Composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo può essere composto da nove a tredici componenti, a seconda del numero di candidature pervenute. Almeno cinque componenti dovranno appartenere alla categoria avvocati, almeno due componenti alla categoria commercialisti, e almeno due componenti alle categorie di cui alle lettere c), d), e) dell'art. 6.1.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci iscritti all'Associazione da almeno due anni, durano in carica per due anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi salvo il caso di nomina a Presidente Eletto per il biennio successivo, nel quale caso si applica la disciplina di cui all'art. 11.

In caso di dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo può sostituirlo per cooptazione.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente o il componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità dovrà convocare l'Assemblea dei soci per permettere l'elezione dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione per scadenza del termine, i componenti del Consiglio Direttivo cessati rimangono in carica in regime di *prorogatio* sino alla loro sostituzione.

Chi voglia candidarsi come componente del Consiglio Direttivo è tenuto a presentare la propria candidatura via mail all'Associazione almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo, e tale candidatura, unitamente al profilo professionale, verrà resa nota ai soci mediante pubblicazione sul sito internet dell'Associazione a cura del Consiglio Direttivo.

Ogni associato potrà esprimere le proprie preferenze per un numero massimo di undici candidati, pari al numero massimo dei consiglieri da eleggere (considerato che il Presidente Eletto e il Past President sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo).

Verranno eletti i candidati, fino ad un massimo di undici, che avranno raggiunto il maggior numero di voti, tenuto conto in ogni caso dei numeri minimi di componenti per ogni categoria, come indicato dal primo comma dell'art. 10.2.

10.3) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno due consiglieri in carica e comunque almeno quattro volte l'anno, per deliberare in ordine all'attività associativa, ai bilanci e all'ammontare delle quote sociali annuali.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri, personale o anche tramite conference call o videoconferenza.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, secondo la volontà manifestata dal Presidente.

Art. 11 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle delibere dello stesso. In caso d'impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni vengono assolve dal Presidente Eletto per il biennio successivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente dura in carica due anni e non può essere riconfermato se non decorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.

Si richiama quanto stabilito all'art. 10.

Se non è nominato un Tesoriere, il Presidente svolge direttamente tutte le attività di natura amministrativa, avendo poteri di firma ai sensi di legge; in particolare è autorizzato per statuto all'apertura e chiusura di conti correnti e alla connessa attività di gestione finanziaria.

Art. 12 (Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato, se ritenuto opportuno, dal Consiglio Direttivo.

Se nominato, e con decorrenza dalla nomina, il Tesoriere svolge direttamente tutte le attività di natura amministrativa e il Presidente può attribuirgli poteri di firma. In particolare il Tesoriere è autorizzato per statuto all'apertura e chiusura di conti correnti e alla connessa attività di gestione finanziaria.

Egli è nominato preferibilmente tra i soci che siano commercialisti o revisori contabili. Dura in carica due anni, salva revoca, e può essere riconfermato.

Art. 13 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove fosse richiesto dalla maggioranza dei soci, è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio dei Revisori, che provvede alla sua convocazione e ne presiede le sedute.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposita relazione per l'Assemblea dei Soci.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 14 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, nominati dall'Assemblea, fra soci iscritti da almeno due anni, di cui almeno un avvocato, un commercialista e un professionista appartenente alle categorie di cui alle lettere c), d) e) dell'art. 6.1.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente e giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, sul ricorso degli esclusi, su ogni controversia tra soci e organi associativi e su quanto attiene all'interpretazione e all'osservanza del presente statuto. Le decisioni dei Probiviri sono assunte a maggioranza.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica due anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 15 (Incompatibilità)

Il Presidente, il Presidente Eletto e il Tesoriere, se nominato, non possono essere presidenti di altra associazione professionale e/o di categoria.

Art. 16 (Scioglimento dell'Associazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.